

**ETIKA LUCE SOCI codice 000139ENVFL01XXW78054WR000000000**  
**OFFERTA ENERGIA ELETTRICA VALIDA DAL 24/09/2026 AL 22/10/2026**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Venditore                     | Dolomiti Energia Mercato SpA <a href="http://www.dolomitienergia.it">www.dolomitienergia.it</a><br>Numero Tel. 800.030.030<br>Indirizzo di posta via Fersina 23 – 38123 Trento (TN)<br>Indirizzo di posta elettronica: clienti.casa@dolomitienergia.it   Pec: info.cert@dolomitienergia.it                                                                                                                                     |
| Durata del contratto          | Indeterminata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Condizioni dell'offerta       | Offerta riservata a clienti titolari di POD uso domestico soci cooperative SAIT o soci delle CASSE RURALI TRENTINE. Offerta promozionale riservata a clienti che negli ultimi 24 mesi non abbiano aderito ad offerte promozionali di Dolomiti Energia. Offerta riservata a clienti finali domestici.                                                                                                                           |
| Metodi e canali di pagamento  | Metodo di pagamento: SEPA Direct Debit (S.D.D.)<br>Scadenza di pagamento:<br>Le bollette potranno essere rateizzate nei casi e secondo le modalità previste nelle CCGE                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frequenza di fatturazione     | Scadenza Fatturazione: Bimestrale<br>Modalità di fatturazione: Bollett@mail o Formato cartaceo<br>La trasmissione cartacea della bolletta non comporta alcun onere per il cliente. Maggiori dettagli riportati nelle CCGE                                                                                                                                                                                                      |
| Garanzie richieste al cliente | Qualora il pagamento previsto sia diverso da SEPA Direct Debit (S.D.D.) verrà richiesto un deposito cauzionale pari a 5,2€/kW/POD per i clienti domestici e 7,8€/kW/POD per clienti non domestici connessi in BT diversi dall'illuminazione pubblica, con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW. Per le altre tipologie di POD l'importo dell'eventuale deposito cauzionale sarà oggetto di contrattazione tra le PARTI. |

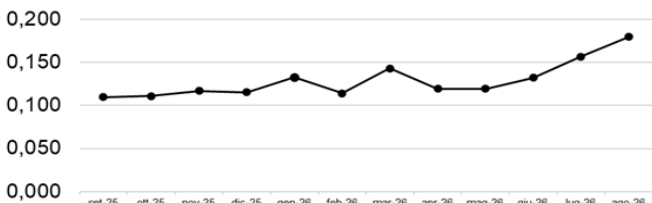
**SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE)**

| Consumo annuo (kWh)                                                                   | Spesa annua stimata dell'offerta |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione di residenza</b>     |                                  |
| 1.500                                                                                 | 538,07 €/anno                    |
| 2.200                                                                                 | 697,61 €/anno                    |
| 2.700                                                                                 | 811,57 €/anno                    |
| 3.200                                                                                 | 925,53 €/anno                    |
| <b>Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione non di residenza</b> |                                  |
| 900                                                                                   | 496,41 €/anno                    |
| 4.000                                                                                 | 1202,95 €/anno                   |
| <b>Cliente con potenza impegnata 4,5 kW – contratto per abitazione di residenza</b>   |                                  |
| 3.500                                                                                 | 1029,48 €/anno                   |
| <b>Cliente con potenza impegnata 6 kW – contratto per abitazione di residenza</b>     |                                  |
| 6.000                                                                                 | 1634,84 €/anno                   |

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas [www.ilportaleofferte.it](http://www.ilportaleofferte.it)

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

|        |                  |
|--------|------------------|
| Prezzo | Prezzo Variabile |
|--------|------------------|

| Corrispettivi definiti dal venditore* |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Corrispettivo annuo                   | 144 €/POD/anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Corrispettivo per il consumo          | PUN + 0,0151 €/kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Indice                                | PUN - indice "Prezzo Unico Nazionale" (PUN Index GME) pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. sul sito <a href="http://www.mercatoelettrico.org">www.mercatoelettrico.org</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Periodicità indice                    | mensile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Grafico indice (12 mesi)              | <p style="text-align: center;"><b>PUN €/kWh</b></p>  <table border="1"> <caption>PUN €/kWh (12 mesi)</caption> <thead> <tr> <th>Mese</th> <th>PUN €/kWh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>set-25</td><td>0,110</td></tr> <tr><td>ott-25</td><td>0,110</td></tr> <tr><td>nov-25</td><td>0,115</td></tr> <tr><td>dic-25</td><td>0,110</td></tr> <tr><td>gen-26</td><td>0,130</td></tr> <tr><td>feb-26</td><td>0,110</td></tr> <tr><td>mar-26</td><td>0,140</td></tr> <tr><td>apr-26</td><td>0,115</td></tr> <tr><td>mag-26</td><td>0,115</td></tr> <tr><td>giu-26</td><td>0,130</td></tr> <tr><td>lug-26</td><td>0,155</td></tr> <tr><td>ago-26</td><td>0,180</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                | Mese | PUN €/kWh | set-25 | 0,110 | ott-25 | 0,110 | nov-25 | 0,115 | dic-25 | 0,110 | gen-26 | 0,130 | feb-26 | 0,110 | mar-26 | 0,140 | apr-26 | 0,115 | mag-26 | 0,115 | giu-26 | 0,130 | lug-26 | 0,155 | ago-26 | 0,180 |
| Mese                                  | PUN €/kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| set-25                                | 0,110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| ott-25                                | 0,110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| nov-25                                | 0,115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| dic-25                                | 0,110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| gen-26                                | 0,130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| feb-26                                | 0,110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| mar-26                                | 0,140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| apr-26                                | 0,115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| mag-26                                | 0,115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| giu-26                                | 0,130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| lug-26                                | 0,155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| ago-26                                | 0,180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Altri Corrispettivi *                 | I valori aggiornati dei corrispettivi di dispacciamento, della tariffa per l'uso della rete elettrica e degli oneri generali di sistema si possono consultare al seguente indirizzo: <a href="https://www.arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-ee">https://www.arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-ee</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Imposte                               | Informazioni sulle aliquote delle imposte all'indirizzo <a href="https://www.dolomitienergia.it/assistenza/diritti-e-tutele-del-cliente/normativa.html">https://www.dolomitienergia.it/assistenza/diritti-e-tutele-del-cliente/normativa.html</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Sconti e/o bonus                      | - Alla componente corrispettivo annuo verrà applicato uno sconto pari a 3,50 €/mese per 24 mesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Prodotti e/o servizi aggiuntivi       | Pacchetto NATURALMENTE SOSTENIBILE che comprende: • fornitura di energia 100% rinnovabile certificata con Garanzia di Origine; • report di rendicontazione sulla quantità di CO2 evitata; • evidenza in bolletta del contributo mensile in termini di CO2 evitata; • vantaggi per l'efficientamento di casa su <a href="http://www.dolomitienergia.it/storie/pacchetto-naturalmente-sostenibile.html">www.dolomitienergia.it/storie/pacchetto-naturalmente-sostenibile.html</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Durata condizioni e rinnovo           | Le presenti CE avranno una durata di 24 mesi a decorrere dal mese di attivazione della fornitura e saranno rinnovate, tacitamente, applicando le stesse condizioni economiche vigenti precedentemente alla scadenza, per ulteriori periodi di 12 mesi. Dolomiti Energia ha, comunque, facoltà di variare unilateralmente per giustificato motivo o di rinnovare le CE applicando, per un nuovo periodo di tempo predefinito, nuove e differenti condizioni economiche, a far data, se del caso, da ogni scadenza del periodo di validità delle stesse. Resta salvo in ogni caso il diritto di recesso del Cliente, che potrà essere esercitato senza oneri qualora non intenda accettare il rinnovo tacito alle medesime condizioni o le nuove condizioni economiche proposte. Nel caso di variazione unilaterale o di rinnovo con applicazione di nuove e differenti condizioni economiche, Dolomiti Energia ne dà comunicazione in forma scritta al Cliente nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile. |      |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Altre caratteristiche                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |           |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |

\*Escluse imposte e tasse

| ALTRE INFORMAZIONI                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reclami, risoluzioni delle controversie e diritti del consumatore | <p>Il Cliente può inviare al Fornitore un reclamo per iscritto, anche mediante il modulo predisposto dal fornitore stesso e reperibile sul sito <a href="http://www.dolomitienergia.it">www.dolomitienergia.it</a>. Il reclamo andrà inoltrato: all'indirizzo Dolomiti Energia Mercato S.p.A. Via Fersina n. 23 – 38123 Trento oppure all'indirizzo <a href="mailto:reclami@dolomitienergia.it">reclami@dolomitienergia.it</a> o via pec all'indirizzo <a href="mailto:info.commerciale@cert.dolomitienergia.it">info.commerciale@cert.dolomitienergia.it</a>. Nel caso in cui il Cliente in cui invii il reclamo senza l'utilizzo dell'apposito modulo, al fine di consentire l'identificazione del Cliente che sporge reclamo e l'invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i dati che consentono di identificare univocamente il medesimo cliente, la fornitura e il recapito al quale il cliente intende ricevere la risposta, se diverso dal recapito di fatturazione. Per i reclami relativi al servizio distribuzione e misura, il FORNITORE richiederà al DISTRIBUTORE LOCALE i dati tecnici necessari ad inviare la risposta al CLIENTE. Per detti servizi il CLIENTE ha facoltà di inviare il reclamo direttamente ai DISTRIBUTORE LOCALE. Qualora il CLIENTE abbia presentato reclamo al FORNITORE e abbia ricevuto una risposta ritenuta dal CLIENTE insoddisfacente o non abbia ricevuto risposta decorsi 40 (quaranta) giorni dalla presentazione del reclamo, il CLIENTE, potrà proporre un'istanza di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'ARERA. Il Servizio Conciliazione dell'ARERA è uno strumento gratuito di tutela dei clienti finali di energia elettrica e gas, che agevola la risoluzione delle controversie insorte con il FORNITORE, facendo incontrare le parti via web o in call conference alla presenza di un soggetto conciliatore che opera al fine di tentare di risolvere bonariamente la controversia ed evitare l'instaurarsi di un contenzioso; la procedura del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione è disciplinata dal TICO. La domanda di conciliazione è presentata in modalità telematica sul sito web di ARERA nella sezione "Consumatori". In alternativa al Servizio di Conciliazione, è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell'energia, presso gli organismi iscritti nell'elenco ADR dell'Autorità (per i clienti domestici), incluse le conciliazioni paritetiche delle Associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco degli organismi ADR dell'Autorità, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall'Autorità con Unioncamere. In ogni caso il CLIENTE può avvalersi di una delle Associazioni dei consumatori risultanti nell'elenco istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, per la gestione del proprio reclamo e per l'assistenza nelle procedure per la risoluzione extragiudiziale delle controversie. <b>Se Lei è un cliente vulnerabile, come definito dalla normativa vigente, può scegliere, in alternativa all'offerta di cui alla presente Scheda, le condizioni economiche e contrattuali di fornitura definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti, anche relativi agli obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente <a href="http://www.arera.it">www.arera.it</a> o chiami il numero verde 800.166.654.</b></p> |
| Diritto di ripensamento                                           | <p>Il Cliente che rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo potrà esercitare il diritto di ripensamento dal contratto concluso a distanza o al di fuori dei locali commerciali del Fornitore, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni decorrenti dalla conclusione del contratto stesso. Il periodo per l'esercizio del diritto di ripensamento è prolungato a 30 giorni, fermo il resto, qualora il contratto sia concluso nel contesto di visite non richieste di incaricati del Fornitore presso l'abitazione del Cliente oppure di escursioni organizzate dal Fornitore con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti. Per esercitare il diritto di ripensamento il Cliente sarà tenuto ad informare il Fornitore secondo le modalità indicate nelle CCGE. Il Cliente consumatore ha comunque facoltà di richiedere al Fornitore l'esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento; tale richiesta può comportare un anticipo della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate dal Fornitore, pur non garantendo necessariamente l'avvio della fornitura entro i termini previsti per il ripensamento. In questo caso il Cliente potrà comunque esercitare il ripensamento ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti dal Fornitore per un importo pari al contributo in quota fissa applicato dall'esercente la maggior tutela nei casi di cui all'art. 11 del TIV qualora non sia stata avviata la fornitura; nel caso di avvio della fornitura, il Cliente sarà tenuto al pagamento degli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura stessa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Attivazione della fornitura                                       | <p>La somministrazione di energia elettrica avrà inizio a decorrere dalla data indicata nel Modulo d'Ordine. Salvo diversa ed espressa richiesta da parte del Cliente consumatore esercitata nella Proposta di contratto, la fornitura inizierà in ogni caso decorso il periodo di ripensamento. Nel caso in cui la data effettiva di attivazione della fornitura risultasse diversa rispetto a quella comunicata dal Fornitore o non rispettasse la tempistica sopra indicata, ne verrà data comunicazione al Cliente. Per maggiori dettagli si rinvia a quanto previsto nelle CCGE. Sono a carico del cliente gli oneri di attivazione della fornitura compresi gli importi addebitati al fornitore da parte del distributore locale. Il Cliente è tenuto al pagamento dei contributi di competenza del distributore locale previsti per le singole prestazioni dal distributore locale stesso. Il cliente riconoscerà al fornitore per ciascuna richiesta inoltrata al distributore locale tramite lo stesso fornitore un corrispettivo di importo pari a 25€. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente, voltura e subentro, variazione di potenza di un sito già attivo. Ai fini dell'esecuzione del contratto il fornitore opera in qualità di utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell'energia, impegnandosi a porre in essere tutto quanto necessario a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. Per l'energia elettrica prelevata presso i POD oggetto del contratto il cliente, in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, conferisce mandato, ai sensi dell'art. 1705 codice civile, al fornitore, o ad altra società da questi designata, per la stipula dei contratti di trasporto, connessione alla rete elettrica, dispacciamento e – qualora fosse contemplato – per lo scambio dell'energia prelevata e per lo svolgere tutto quanto necessario per l'espletamento di tale mandato nei rapporti con Tema S.p.A. e con il distributore locale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dati di lettura                                                   | <p>La fatturazione avviene sulla base dei dati di consumo resi disponibili dal Distributore locale. In caso d'Indisponibilità si dati di misura, la fatturazione avviene sulla base di eventuali autoletture comunicate dal Cliente, validate dal Distributore, o sulla base di consumi presunti, stimati da Dolomiti Energia sulla base dei consumi storici del cliente. Maggiori dettagli riportati nelle CCGE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ritardo nei pagamenti                                             | <p>Nel caso di mancato, parziale o ritardo pagamento delle fatture saranno applicati interessi di mora, calcolati dal primo al decimo giorno di ritardo ad un tasso pari al Tasso di interesse legale; a partire dall'undicesimo giorno di ritardo ad un tasso pari al Tasso Ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) maggiorato di 3,5 punti percentuali. Nel caso di mancato pagamento delle fatture, il Fornitore potrà altresì costituire in mora il Cliente, attivando, se del caso, la procedura di sospensione della fornitura. Maggiori dettagli riportati nelle CCGE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| MODALITÀ E ONERI PER IL RECESSO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità e tempistiche          | <p>Il cliente può recedere unilateralmente dal contratto per cambiare fornitore in qualsiasi momento, rilasciando al nuovo fornitore, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposita procura a recedere per suo conto e in suo nome dal contratto in essere. Il fornitore può recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, inviando comunicazione al cliente mediante raccomandata A/R o PEC, con un preavviso di 6 mesi, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del cliente. Nel caso di recesso per cessazione della fornitura è possibile recedere in qualunque momento e senza oneri inviando una comunicazione scritta al fornitore per mezzo di raccomandata A/R o PEC. Resta salvo che il cliente di grandi dimensioni sarà tenuto al pagamento dei kWh non consumati relativi ai 12 mesi di fornitura in base alle previsioni di consumo dichiarate dal cliente riconoscendo al fornitore una penale come più sopra quantificata, fermo il diritto del fornitore di ottenere il risarcimento di ogni danno ulteriore.</p> |
| Onere di recesso anticipato     | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| OPERATORE COMMERCIALE              |              |
|------------------------------------|--------------|
| Codice identificativo o nominativo | Firma e data |
|                                    |              |

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA

- Modulo per l'esercizio del ripensamento
- Livelli di qualità commerciale
- Ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente.

Termine accettazione della proposta: la proposta si considera decaduta se il venditore non invia l'accettazione della stessa entro 45 giorni solari dalla sottoscrizione da parte del cliente. Il cliente, prima di sottoscrivere la nuova offerta, è invitato a verificare la presenza di oneri di recesso anticipato dal contratto di fornitura attualmente in essere.